

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 629/88 della Commissione, dell'8 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 630/88 della Commissione, dell'8 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 631/88 della Commissione, dell'8 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 379/88 e che porta a 60 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese 5
- * Regolamento (CEE) n. 632/88 della Commissione, dell'8 marzo 1988, recante soppressione dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo 7
- Regolamento (CEE) n. 633/88 della Commissione, dell'8 marzo 1988, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile in Germania 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

88/126/CEE :

- * Direttiva della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica la direttiva 87/94/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e delle detonabilità dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- * **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1988, che autorizza alcuni Stati membri a prendere provvisoriamente misure supplementari per cautelarsi contro l'introduzione nel proprio territorio di *Corynebacterium sepedonicum* in provenienza dalla Repubblica federale di Germania 13**
-

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (GU n. L 38 del 7.2.1987) 16**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 629/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 1988**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	170,59
0712 90 19	12,29	170,59
1001 10 10	68,97	254,08 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	68,97	254,08 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	7,16	187,56
1001 90 99	7,16	187,56
1002 00 00	47,51	165,81 ⁽³⁾
1003 00 10	41,19	174,74
1003 00 90	41,19	174,74
1004 00 10	97,72	139,55
1004 00 90	97,72	139,55
1005 10 90	12,29	170,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	12,29	170,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	35,81	176,84 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,19	97,74
1008 20 00	41,19	154,53 ⁽⁴⁾
1008 30 00	41,19	60,93 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	41,19	60,93
1101 00 00	26,15	278,27
1102 10 00	81,28	247,68
1103 11 10	120,58	408,07
1103 11 90	26,31	298,60

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 630/88 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 marzo 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	3,61	3,61	3,61
1001 10 90	0	3,61	3,61	3,61
1001 90 91	0	0,36	0,36	0,36
1001 90 99	0	0,36	0,36	0,36
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,50	0,50	0,50

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0,64	0,64	0,64	0,64
1107 10 19	0	0,48	0,48	0,48	0,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 631/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 379/88 e che porta a 60 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/88 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese; che l'Irlanda, con una comunicazione in data 3 marzo 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 30 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 60 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 379/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 379/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 60 000 t di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 60 000 t di orzo figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 379/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1988, pag. 8.

*ALLEGATO**ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Leinster	53 000
Munster	7 000 »

REGOLAMENTO (CEE) N. 632/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1988

recante soppressione dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4 e l'articolo 243, punto 4,

considerando che uno Stato membro è autorizzato dal Consiglio a mantenere alcuni aiuti nazionali nel settore delle olive da tavola fino al 31 dicembre 1989; che a partire dal 1° gennaio 1990 i dazi doganali applicabili alle olive da tavola in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo che sussisterebbero sarebbero minimi; che alcuni paesi terzi beneficiano di esenzioni, per le olive da tavola, dai dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che sembra dunque opportuno sopprimere questi dazi doganali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, punto 1 e all'articolo 243, punto 1 dell'atto di adesione, sono soppressi per i seguenti prodotti in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo:

Codice NC	Designazione delle merci
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 90	— altri:
	— — Olive:
0709 90 31	— — — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (*)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 80	— altri ortaggi o legumi:
0710 80 10	— — Olive
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nella stato in cui sono presentati:
0711 20	— Olive:
0711 20 10	— — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (*)
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 0712 90 90	— — altri:
	— Olive

Codice NC	Designazione delle merci
2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :
2001 90	- altri :
ex 2001 90 90	- - altri :
	- Olive
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :
ex 2004 90 30	- - Crauti, capperi e olive :
	- Olive
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :
2005 70 00	- Olive

(¹) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4153/87 della Commissione (¹) è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 633/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1988

relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che la produzione di frumento tenero panificabile in Germania supera il fabbisogno di questo paese ;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate ;

considerando che il mercato tedesco può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di frumento tenero panificabile ; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale del frumento tenero panificabile, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione ;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro ; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione del frumento tenero panificabile da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Germania ;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che in Germania, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di frumento tenero panificabile, la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi ; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato tedesco ; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione ; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Germania può costituire una misura appropriata ;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il frumento tenero panificabile corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87 ⁽⁴⁾ ; che l'organismo competente deve accordare la conformità del frumento tenero panificabile esportato a detta qualità ;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione per quanto di ragione nei confronti di essa dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/85 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁵⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁷⁾ ;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/75 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione ; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo ;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica ;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 100 000 t di frumento tenero panificabile esportato dalla Germania.

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1, paragrafo 1 da esportare verso la Polonia.

3. La gara è indetta fino al 31 marzo 1987. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 marzo 1988.

Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto:

- se si riferisce ad almeno 1 000 t;
- se è accompagnata:
 - dalla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario tedesco, valido l'ultimo giorno di ciascun termine di presentazione delle offerte;
 - dall'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 279/75 in cui si specifica che il titolo d'esportazione sarà richiesto in Germania.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 è di 12 ECU/t.

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽¹⁾ i titoli d'esportazione, rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75, si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del mese successivo.

Articolo 6

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. Ove la qualità non sia conforme a quella definita all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1570/77, la restituzione è diminuita di un importo di 10 ECU/t, a condizione peraltro che la qualità risponda almeno alle condizioni fissate, per il frumento tenero, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽²⁾. Se la qualità non risponde neppure a queste ultime condizioni non viene concessa alcuna restituzione.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta, a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento tedesco al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento tedesco ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso la Polonia

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica la direttiva 87/94/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e delle detonabilità dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto

(88/126/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando la lunghezza e la complessità tecnica della direttiva 87/94/CEE della Commissione⁽³⁾ — infatti numerosi metodi di prova e di analisi derivano da discipline tecnologiche diverse — e il numero di lingue da far concordare, è risultata necessaria, dopo l'adozione della direttiva da parte della Commissione, una revisione linguistica abbinata ad alcune correzioni tecniche⁽⁴⁾;

considerando che poiché tale revisione linguistica e le correzioni tecniche richiedono un termine supplementare per la messa in applicazione negli Stati membri, è risultato indispensabile un rinvio della data di entrata in vigore;

considerando che le modifiche previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'ade-

guamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 87/94/CEE la data « 31 dicembre 1987 » è sostituita dalla data « 30 novembre 1988 ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1988.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, p. 21.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 7. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1988

che autorizza alcuni Stati membri a prendere provvisoriamente misure supplementari per cautelarsi contro l'introduzione nel proprio territorio di *Corynebacterium sepedonicum* in provenienza dalla Repubblica federale di Germania

(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, dell'avvizzimento batterico della patata, può prendere provvisoriamente le misure supplementari necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che uno Stato membro può, inoltre prendere tali misure allorché un altro Stato membro lo informi che è stato constatato e confermato un caso di contaminazione;

considerando che, in data 13 settembre 1985, la Repubblica federale di Germania ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione di nutrire il sospetto che alcuni campioni di patate originarie della Bassa Sassonia fossero contaminati dall'avvizzimento batterico; che, da successive informazioni fornite dalla Germania, è risultata confermata la contaminazione di cinque campioni di patate prodotte nel 1986 in Bassa Sassonia;

considerando che il Belgio, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione la loro intenzione di adottare, sulla base delle suddette informazioni, misure supplementari applicabili alle patate originarie della Germania, intese a rafforzare le garanzie contro l'introduzione dell'avvizzimento batterico della patata da detto Stato membro;

considerando che tali misure sono di varia natura e includono speciali condizioni in materia di prove nonché il divieto di importare patate originarie della Germania;

considerando che non è stato sinora possibile identificare la fonte della contaminazione nel Land in questione, né stabilirne l'entità;

considerando che è pertanto giustificato che gli Stati membri adottino misure supplementari per cautelarsi contro tale pericolo;

considerando che queste misure supplementari devono tener conto delle strutture di produzione e di distribuzione esistenti in Germania, nonché del fatto che il rischio è ridotto, dato che tali patate non sono destinate alla semina e non verranno in contatto, né direttamente né indirettamente, con patate destinate alla semina; che, infine, finora nessun caso di avvizzimento batterico della patata è stato confermato in altri Länder della Germania; che tali misure non dovrebbero pregiudicare l'esecuzione di eventuali ispezioni fitosanitarie da parte degli Stati membri che importano tali patate, nel quadro del regime fitosanitario comunitario;

considerando che è opportuno che le misure supplementari adottate dai suddetti Stati membri vengano rese conformi ai principi sopra enunciati, almeno per quanto concerne i principali tipi di patata quali i tuberiseme, le patate destinate al consumo e quelle destinate a trasformazione industriale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 4 sono autorizzati, sino al 30 giugno 1990, a prescrivere che, in caso di introduzione nel loro territorio di tuberiseme di patata (*Solanum Tuberosum* L.) originari della Repubblica federale di Germania, vengano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 oltre a quelle previste agli articoli 2 e 5, paragrafi 4 e 5, della direttiva 80/665/CEE.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) I tuberisemi:

aa) nel caso di tuberiseme originari del Land in cui è stata confermata la presenza dell'avvizzimento batterico della patata:

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

- devono essere derivati in linea diretta da tuberi ufficialmente dichiarati indenni da malattia, ottenuti nell'ambito di un programma adeguato;
 - non devono essere stati in contatto con patate di altro genere ovvero con appezzamenti, magazzini o macchinari che dal 1986 siano stati in contatto con patate di altro genere;
 - non devono, in fasi successive ai suddetti tuberi indenni da malattia, essere stati derivati da materiali non conformi ai requisiti di cui al trattino precedente;
 - devono essere stati sottoposti ad una prova indipendente eseguita ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo il metodo comunitario per l'individuazione e la diagnosi del *Corynebacterium sepedonicum*, su un campione di almeno 200 tuberi per 25 tonnellate al massimo prelevato ufficialmente per ciascun coltivatore da ogni partita prima di ogni eventuale miscelatura con tuberi di altri coltivatori e prima della rimozione dai locali del centro di produzione/condizionamento e preferibilmente prima delle operazioni di pulitura e di condizionamento e, a seguito di tale prova, essere stati riscontrati indenni da avvizzimento batterico della patata;
- bb) nel caso di tuberi-seme originari di Länder diversi da quello di cui alla lettera aa):
- non devono essere derivati da patate originarie del Land di cui alla lettera aa), né essere stati in contatto con tali patate o con appezzamenti, magazzini o macchinari che dal 1986 siano stati in contatto con patate originarie di detto Land; ovvero
 - devono essere stati sottoposti ad una prova indipendente eseguita ufficialmente o sotto controllo ufficiale come descritto al punto aa) e, a seguito di tale prova, essere stati riscontrati indenni da avvizzimento batterico della patata;
- cc) nel caso di patate destinate al consumo,
- devono essere stati condizionati in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta al rivenditore o al consumatore finale, di peso non superiore a quello abitualmente praticato per tale scopo nello Stato membro destinatario, e comunque non superiore a 25 kg;
 - devono essere destinati alla consegna diretta summenzionata;
 - se sono originari del Land di cui alla lettera aa) e se non può essere accertato che non derivano da patate originarie di detto Land né sono stati con esse in contatto, devono derivare direttamente da materiali che siano stati sottoposti ad una prova indipendente eseguita ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo il metodo comunitario per l'individuazione e la diagnosi del *Corynebacterium sepedonicum*, su un campione di almeno 200 tuberi per partita e, a seguito di tale prova, essere stati riscontrati indenni da avvizzimento batterico della patata;
 - in tutti gli altri casi, devono essere stati prodotti e immagazzinati in una zona nella quale campioni ufficialmente prelevati per sondaggio siano stati sottoposti alla prova di cui sopra e riscontrati indenni da avvizzimento batterico della patata,
 - devono essere sottoposti, negli Stati membri di destinazione, a controllo ufficiale per garantire che gli imballaggi non vengano aperti prima della consegna e che i tuberi non vengano in contatto con campi di patate, magazzini contenenti patate o macchinari per la manipolazione delle patate;
- dd) nel caso di patate destinate a trasformazione industriale:
- devono appartenere a varietà adatta a tale destinazione,
 - devono essere destinati alla consegna diretta e immediata a uno stabilimento di trasformazione dotato di impianti ufficialmente riconosciuti per la distruzione dei rifiuti;
 - nello Stato membro di destinazione devono essere sottoposti a controllo ufficiale per garantire che i tuberi vengano consegnati direttamente e immediatamente.
- b) Il certificato fitosanitario di cui alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio⁽¹⁾ deve recare alla voce:
- « Dichiarazione supplementare »
- la dicitura « Conforme alla decisione della Commissione 88/126/CEE, articolo 1, paragrafo 2 », completata dall'esatto riferimento al caso applicabile, dal nome della varietà e dall'indicazione del Land produttore. Se la prova è stata eseguita su campioni prelevati da partite destinate ad essere introdotte negli altri Stati membri interessati, occorre precisare anche il numero di riferimento del campione in causa e il nome del centro in cui è stata effettuata la prova;
- « Marchio dei colli »
- numero del lotto e marchio di identificazione degli imballaggi.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

Qualora venga ufficialmente informato di circostanze che facciano ragionevolmente presumere che, per una determinata partita o per determinate partite, le garanzie in possesso non sono, o non sono più, sufficienti ad impedire il rischio che ha determinato l'adozione della presente decisione, l'organismo competente per il rilascio del certificato fitosanitario ritira o differisce il rilascio del certificato finché non sia stato eseguito un esame approfondito della questione.

- c) Gli Stati membri di cui all'articolo 4 notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione il tipo di impianti ufficialmente approvati per le finalità di cui alla lettera a), dd), secondo trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'articolo 4 modificano le misure supplementari da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione di *Corynebacterium sepedonicum* nel loro territorio in provenienza dalla Repubblica federale di Germania, in modo da conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione sarà revocata o modificata se e quando venga riscontrato un caso di avvizzimento batterico della patata in patate originarie della Repubblica federale di Germania nel corso di indagini realizzate in altri Länder nel quadro della direttiva 80/665/CEE o in patate introdotte in altri Stati membri conformemente alla presente decisione.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettificata della direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto


(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 7 febbraio 1987)

ALLEGATO II

METODO 1.

1. « Il presente documento fissa i procedimenti ... »
- 2.2. « Il campione viene riscaldato in un matraccio Erlenmeyer dalla temperatura ambiente ...
Il campione viene quindi raffreddato alla temperatura ...
La successione delle due fasi a 50 °C e a ... »
- 2.4. « Porre il campione di 70 ± 5 g in una beuta ...
Transferire ogni due ore ...
Mantenere l'acqua di ciascun bagno a temperatura costante ed assicurarne una rapida agitazione avendo cura che il campione permanga al di sotto del livello dell'acqua. »
- 3.2. « Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per un'ora (fase a 25 °C).
La successione delle due fasi, a 50 °C e a 25 °C, ... Dopo aver sottoposto il campione ai cicli termici previsti, conservarlo ad una temperatura ... »
- 3.3. « L'acqua del bagno o dei bagni ... da garantire una buona circolazione dell'acqua. »
- 3.4. « Un'ora dopo aver raggiunto ... al secondo ciclo. Nel caso si operi con due bagnimaria trasferire il recipiente nell'altro bagno al termine di ciascun periodo di raffreddamento. »

Figura 1



METODO 2

1. « Il presente documento fissa il procedimento da seguire ... »
3. « Immersione totale del campione ... Misura dell'aumento di massa del campione. »
- 6.1. « Scartare le particelle ... Per una singola determinazione pesare 50 g del campione nel becher (5.2) con una precisione di 0,01 g. Aggiungere gasolio (4) in modo tale ... »
- 6.2. « Filtrare quantitativamente il contenuto del becher attraverso l'imbuto (5.3) munito del setaccio di prova (5.4). Lasciare il campione sul setaccio per un'ora ... »
- 6.3. « Stendere un doppio foglio ...
Disporre al centro della carta da filtro due salviette assorbenti sovrapposte (5.6). Versare tutto il contenuto del setaccio (5.4) su tali salviette e spargerlo uniformemente con un pennello soffice e piatto. Dopo due minuti sollevare un lato delle salviette per ... spargerli uniformemente con il pennello. Stendere, sul ... su cui poggiano i granuli facendo rotolare questi ultimi sopra il nuovo foglio. Coprire i granuli con un nuovo foglio e ripetere lo stesso procedimento descritto sopra. Subito dopo ... »
- 6.4. « Ripetere l'operazione ...
Se la quantità di gasolio ritenuta dalla porzione di campione risulta essere 2 g, porre il campione su ...
... sollevando una volta). Quindi ripesare il campione. »
- 7.1. *Metodo di calcolo e formula*
« ...
dove
 m_1 = massa ...
 m_2 = massa ... »

METODO 3

3. **Reattivi**
 - 3.1. « Ossido di cromo (VI) CrO_3 , p.a. »
 - 3.2. « Acido solforico al 60 % in volume —
— Versare in un becher da 1 litro 360 ml di acqua ed aggiungere con cautela 640 ml di acido solforico (densità a 20 °C = 1,83 g/ml). »
 - 3.4. « Idrossido di bario ...
... un matraccio da un litro. Portare a volume e agitare. Filtrare su filtro a pieghe. »
4. **Apparecchiatura**
 - 4.1. « Comune attrezzatura di laboratorio e in particolare :
— crogiolo ... porosità 4 (diametro dei pori 5 — 15 μm); »
 - 4.3.1. « Tubo di assorbimento A, lungo ...
... sodato (3.9) trattenuto da tamponi. »
 - 4.3.8. « Pompa aspirante e dispositivo G ... per mezzo di un corto tubo di gomma munito di pinza a vite. »
 - 5.2. « Porre il campione nel pallone ...
... A temperatura ambiente i granuli si dissolvono in 10 minuti circa.
... per due minuti. A questo punto non dovrebbe più aversi effervescenza; in caso contrario riscaldare per altri 30 minuti. Lasciare raffreddare per almeno 20 minuti in corrente d'azoto.
Far gorgogliare per circa 10 minuti ...; in caso contrario, ripetere il procedimento di eliminazione dei carbonati. »
 - 5.3. *Ossidazione ed assorbimento*
« Dopo aver estratto ...
Collegare l'apparecchiatura alla pompa aspirante e regolare il flusso ...
Riscaldare il contenuto del pallone di reazione (B) sino all'ebollizione e mantenerlo per un'ora e mezzo. ...
Filtrare rapidamente sotto vuoto il ...
...
Raccogliere il precipitato sciacquando gli assorbitori con acqua (3.10) e lavare quindi il crogiolo con 50 ml della stessa acqua. Collocare il crogiolo nel becher di 600 ml ed aggiungere circa 100 ml di acqua bollita (3.10) ... Ripetere ancora una volta l'operazione per essere sicuri del perfetto lavaggio dei distributori. »

- 5.4. « Determinazione dei carbonati provenienti da materiale organico. Aggiungere nel ... La Soluzione vira al rosso. Aggiungere goccia a goccia acido cloridrico (3.5) sino a scomparsa del colore rosso. Agitare bene la soluzione nel crogiolo per verificare che non ricompaia la colorazione rossa. Aggiungere ...;
Portare ad ebollizione ... Verificare attentamente ... più precipitato.
Far raffreddare e titolare poi l'eccesso di acido con la soluzione di idrossido di sodio (3.6). »

METODO 4

2. « Principio
Misurazione del pH di una soluzione di nitrato di ammonio per mezzo di un pH-metro. »
- 3.1. « Sciogliere $3,40 \pm 0,01$ g di fosfato monopotassico (KH_2PO_4) in ...
Sciogliere inoltre $3,55 \pm 0,01$ g di fosfato bisodico (Na_2HPO_4) in ... »
- 3.2. « Sciogliere $10,21 \pm 0,01$ g di fosfato monopotassico ($\text{KHC}_4\text{O}_4\text{H}_4$) »
- 5.1. « Tarare il ...
Far passare una leggera ... della soluzione mantenendovela per tutta ... »
- 5.2. « Versare 10 ml ... da 250 ml. Eliminare le parti insolubili per ... »

METODO 5

2. « Il campione da sottoporre ... tre setacci. Si pesa quindi la massa ... del materiale che passano attraverso i setacci. »
- 3.2. « Bilancia con sensibilità di 0,1 g »
- 3.3. « Vibratore meccanico (se disponibile) in grado di imprimere ai setacci movimenti verticali e orizzontali. »
- 4.3. « Disporre i setacci in ordine crescente di apertura: contenitore, ... »
- 4.4. « Agitare manualmente o meccanicamente, imprimendo movimenti verticali e orizzontali e, nel caso ... »
- 4.5. « Togliere nell'ordine i setacci e raccogliere il ... »
5. « Esprimere la massa ... totale delle frazioni (e non della massa iniziale).
Calcolare la percentuale raccolta nel contenitore (particelle < 0,5 mm), sia A %.
Calcolare la percentuale trattenuta dal setaccio di 0,5 mm, sia B % »
- 6.1. « Riportare la media dei due valori di A e quella dei due valori di A + B ottenuti. »

METODO 6

- 3.1. « Acetone p.a. »
- 3.5. « Soluzione standard (B) di ..., con l'approssimazione di 0,1 mg, 3,7276 g di cloruro ...
Scioglierli in poca acqua, trasferire quantitativamente ...
500 ml, portare a volume e agitare. »
- 4.1. « Potenzimetro con elettrodo ...; sensibilità 2 mV, potenziale da -500 a + 500 mV. »
- 4.4. « Microburetta a punta sottile, graduata a 0,01 ml.
Con la microburetta (4.4) titolare aggiungendo ...
La fine della titolazione corrisponde all'aggiunta di quella porzione ... »
6. « Esprimere il risultato ...
— Calcolare la percentuale in cloro (CL) per mezzo ...
 $\text{Cl \%} = \dots$
dove
T è la molarità della soluzione di ... »

METODO 7

1. « Il presente documento ... del tenore in rame nei concimi ... »
2. « Si scioglie il campione ... il tenore in rame per spettrofotometria »
- 3.1. « Acido cloridrico (densità a 20 °C = 1,18 g/ml) »
- 3.6. « Soluzione di rame (1) ...
di 0,001 g, 1 g di rame puro ... di acido cloridrico (3.2), aggiungere 2 ml di acqua ossigenata (3.5) e diluire ... »
- 3.6.1. « Soluzione di rame ...
di quest'ultima soluzione contiene 10 µg di rame ...
... »

(1) Si può utilizzare una soluzione titolata di rame disponibile in commercio.

- Far bollire dolcemente la soluzione fino a completa dissoluzione e poi raffreddare.
Trasferire quantitativamente ... bollente. Portare a volume con acido cloridrico ...»
- 5.3. «Diluire le soluzioni ...
fino ad una concentrazione di rame.»
- 5.3.2. Preparazione della soluzione di taratura
«Preparare, diluendo la soluzione standard (3.6.1) con la soluzione 0,5 M di acido cloridrico (3.3) almeno 5 soluzioni di riferimento ... spettrofotometro (da 0 a 5,0 µg/ml di Cu). Prima di portare al volume, aggiungere a ciascuna soluzione nitrato di ammonio (3.4) fino ad ottenere una concentrazione finale di 160 mg/ml.»
- 5.4. *Misurazione*
«Predisporre lo ... Spruzzare successivamente per tre volte le soluzioni di riferimento ... Tracciare la curva ... concentrazioni corrispondenti di rame in µg/ml.»
6. «Espressione dei risultati
Calcolare il tenore ... del campione prelevato, delle diluizioni ...»


ALLEGATO III

1. «Il presente documento fissa il procedimento ...»
2. «Si introduce il campione ... La propagazione della detonazione ... al grado di schiacciamento dei cilindri di piombo ...»
- 3.6. «Sei cilindri di piombo
...
Materiale: piombo tenero con purezza superiore ...»
- 3.8. «Manicotto di plastica o di cartone ...»
- 3.10. «Diametro: ...
interno del manicotto (3.8);»
- 3.12. «Spilli (con lunghezza massima di 20 mm)
Inserire quindi uno spillo da sarto (3.12) trasversalmente nelle tele di ciascun spezzone di miccia, ad una distanza di 5 — 6 mm dall'estremità. Spalmare di colla gli spezzoni stessi per circa 2 cm all'altezza dello spillo. Tirare infine ...»
- 4.1.1.3. «Dare all'esplosivo plastico ...
Fissare infine saldamente quest'ultimo per tutta la sua circonferenza al bordo del disco per esempio con punti metallici o chiodini.»
- 4.1.2.2. «Collocare l'esplosivo plastico (3.1) in un manicotto (3.8) posizionato ... da dare all'esplosivo una forma cilindrica con ...
Ricoprire l'esplosivo ... disco di legno (3.10) munito di ...
Assicurarsi che il foro ... coassiali, inserendo l'asta di legno (3.11).»
- 4.3. *Riempimento e caricamento del tubo di acciaio*
«vedi figure 1 e 2).»
- 4.3.2. «Disporre il tubo ... del peso di 750 — 1 000 g.»
- 4.4. «Posizionamento del tubo ... (vedi figura 3)
Nota: accertarsi che il tubo ... cilindro risulta troppo alto battere ...»
- 4.7. «Si può impiegare ...»
5. «La densità di caricamento (in kg/m³) del campione nel tubo d'acciaio;»
- 5.1. «Se, per ciascuna prova di scoppio, lo schiacciamento subito da almeno un cilindro di piombo è inferiore al 5 %, la prova va ...»

Figura 1

Carica d'innesco simultaneo in 7 punti

dimensioni in mm




- | | |
|-----------------------------------|--|
| ① Tubo di acciaio | ⑥ Campione |
| ② Disco di legno munito di 7 fori | ⑦ Foro del diametro di 4 mm per alloggiare la copiglia |
| ③ Manicotto in plastica o cartone | ⑧ Copiglia |
| ④ Spezzoni di miccia detonante | ⑨ Asta di legno circondata da ④ |
| ⑤ Esplosivo plastico | ⑩ Nastro adesivo per il fissaggio di ④ attorno a ⑨ |

Figura 2

Carica con innesco centrale

dimensioni in mm



① Tubo di acciaio

② Disco di legno

③ Manicotto in plastica o cartone

④ Asta di legno

⑤ Esplosivo plastico

⑥ Elemento compresso esplosivo

⑦ Campione

⑧ Foro di 4 mm di diametro
per la copiglia ⑨

⑨ Copiglia

⑩ Sagoma di legno ⑤